

**STUDIO LEGALE NOTARO E
ASSOCIATI**

Via Statale n. 5/R – 23807 MERATE (LC)
tel. 039.5982013 - fax 039.9270459
codice fiscale e P. IVA 03004160135
e-mail segreteria@notaroeassociati.it

TRIBUNALE DI LECCO

RICORSO

EX ART.14 TER, comma 3, L.3/2012

I signori Sala Marco (C.F.: SLAMRC83P06D423D) e Motolese Francesca (C.F.: MTLFNC87A54L049Q) residenti in Sirtori (LC) via Resempiano n.2, rappresentati, difesi ed assistiti, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Matteo Notaro (C.F.: NTRMTT70T06F133X) e Francesco Marco Bianchi (C.F.: BNCFNC74R02F205Y) del Foro di Lecco, elettivamente domiciliati presso lo studio di questi ultimi in Merate (23807 - LC) via Statale n.5/R, il tutto giusta procura speciale da ritenersi apposta in calce al presente ricorso, in quanto rilasciata ai difensori ex art.83, terzo comma, ultima parte, c.p.c. (per comunicazioni e notifiche: fax 039/92.70.459; e-mail di posta elettronica certificata matteo.notaro@lecco.pecavvocati.it)

PREMESSO

- che i ricorrenti ritengono di essere in possesso dei requisiti di accesso alla procedura richiesta e in particolare:
 - 1) di non essere assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quella di cui alla presente istanza;
 - 2) di trovarsi in situazione di sovraindebitamento caratterizzata dal perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, circostanza che non consente l'adempimento delle proprie obbligazioni ovvero determina la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;
 - 3) di non trovarsi, ai sensi dell'art.7 L.3/2012, nelle condizioni che renderebbero inammissibile la proposta e, in particolare:
 - di non essere soggetti a procedure concorsuali diverse da quella di cui alla presente istanza;
 - di non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di cui al presente ricorso;
 - che il sig. Sala, che oggi è assunto quale operaio di livello 3 presso IPERAL S.p.a., ha ricoperto le seguenti cariche:

- titolare dal 04.01.2014 al 02.12.2014 dell'impresa individuale S.K. Market di Sala Marco (P.IVA: 08455900962), attività esercitata: commercio al dettaglio di carni, cessata per ritiro affari;
- che la sig.ra Motolese, che in passato ha lavorato nel periodo 2018-2021, è attualmente priva di impiego;
- che i sig.ri Sala e Motolese subivano la procedura esecutiva immobiliare RGE n.836/2016 – Tribunale di Monza, promossa dal Condominio Gun per il recupero della somma di euro 7.230,81 in sorte capitale e conclusasi con l'assegnazione del compendio pignorato ovvero dell'appartamento sito in Desio (MB) via XXV aprile n.19;
- che, inoltre, il sig. Sala subiva innanzi al Tribunale di Lecco la procedura esecutiva presso terzi promossa da Isabel SPV S.r.l., terzo pignorato IPERAL S.p.a.;
- che in data 16.12.2021 i sig.ri Sala e Motolese depositavano innanzi al Tribunale di Lecco l'istanza per la nomina del professionista ex art. 15 – comma 9 - legge 27 gennaio 2012 n.3;
- che con decreto notificato in data 03.01.2022 il Tribunale nominava quale professionista che svolgesse i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento il dott. Mauro Panzeri, iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della circoscrizione del Tribunale di Lecco;
- che, in considerazione della situazione concreta, è intenzione dei sig.ri Sala e Motolese chiedere la liquidazione di tutti i propri beni ex art. 14 *ter* della Legge 3/2012, al fine di porre rimedio alla situazione complessiva di sovraindebitamento in cui versano e che rende impossibile il sostentamento delle spese per la sopravvivenza propria e della loro famiglia;
- che ai sensi dell'art. 9 co. 3 e 4 e 14 *ter* L. 3/2012 la domanda oggetto del presente ricorso è corredata di tutta la documentazione prevista dalla Legge (consegnata all'OCC per i controlli e verifiche necessarie), così come risulta rispettosa dei requisiti richiesti, come riconosciuto dalla relazione del Professionista, anche in merito alla veridicità dei dati;
- che la composizione della massa debitoria, alla data odierna, è indicata nel presente ricorso, dando evidenza e rilevanza a ciascun creditore, dei relativi importi e della motivazione e/o origine del debito stesso.

Tutto ciò premesso, al fine di meglio illustrare ai creditori ed al Giudice Delegato la complessiva situazione, vengono esposti di seguito alcuni elementi rilevanti per comprendere i motivi che hanno portato i sig.ri Sala Marco e Motolese Francesca alla formulazione della presente domanda di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 *ter* della L. 3/2012.

Indice del ricorso per la liquidazione del patrimonio

1. Situazione familiare e patrimoniale e consistenza reddituale dei sig.ri Sala Marco e Motolese Francesca e cause dell'inadempimento.
2. Passivo
 - 2.1 Carico debitorio riferibile al sig. Sala Marco.
 - 2.2 Carico debitorio riferibile alla sig.ra Motolese Francesca.
 - 2.3 Carico debitorio complessivo.
3. Attivo.
 - 3.1 Attivo riferibile al sig. Sala Marco.
 - 3.1.1. Reddito.
 - 3.1.2 Inventario dettagliato dei beni e specifiche indicazioni circa il possesso dei beni immobili e delle cose mobili.
 - 3.2 Attivo riferibile alla sig.ra Motolese Francesca.
 - 3.2.1 Reddito.
 - 3.2.2 Inventario dettagliato dei beni e specifiche indicazioni circa il possesso dei beni immobili e delle cose mobili.
4. Necessità finanziarie dei sig.ri Sala Marco e Motolese Francesca.
5. Indicazione di eventuali atti dei debitori impugnati dai creditori.
6. Atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni.
7. Attestazione di fattibilità e attendibilità del ricorso.
8. Conclusioni.

1. Situazione familiare e patrimoniale e consistenza reddituale dei sig.ri Sala Marco e Motolese Francesca e cause dell'inadempimento [torna all'indice](#)

Il sig. Sala Marco è nato a Erice (TP) il 06.09.1983 mentre la sig.ra Motolese Francesca è nata a Taranto (TA) il 14.01.1987.

Sono coniugati in regime di separazione dei beni e risiedono a Sirtori (LC) via Resempiano n.2; il nucleo familiare è costituito dagli stessi e dal figlio, Sala Kevin (n.01.08.2006).

I ricorrenti contraevano matrimonio in data 03.09.2005 e si recavano a vivere nell'appartamento di proprietà dei genitori della sig.ra Motolese.

Successivamente alla nascita di Kevin decidevano di acquistare un proprio appartamento in Desio e in data 27.03.2007 stipulavano pertanto il relativo contratto di compravendita che veniva poi registrato il 24.04.2007 al n.6129; il prezzo previsto per l'acquisto era di euro 150.000,00.

Per far fronte a tale acquisto veniva acceso con UniCredit Banca S.p.a., sempre in data 27.03.2007, il contratto di mutuo ipotecario n. Rep. 2018, registrato in data 23.04.2007 al n.6110 che prevedeva l'erogazione di un mutuo pari ad euro 180.000,00 da rimborsare in n.360 mesi con rate a scadenza mensile posticipata. Cointestatari del mutuo erano i sig.ri Sala Marco e Motolese Cosimo (padre della ricorrente) mentre la sig.ra Motolese Francesca era datrice di ipoteca insieme al marito.

Inoltre, per sostenere le spese famigliari e quelle relative all'immobile acquistato, i ricorrenti contraevano i seguenti finanziamenti / impegni:

- in data 15.05.2007 il sig. Sala prestava garanzia personale rispetto al finanziamento n.2929255200 sottoscritto dalla sig.ra Carbone Patrizia con Prestitempo – gruppo Deutsche Bank S.p.a.; il rimborso prevedeva n.60 rate mensile da euro 250,00 cad.. Il finanziamento passava poi sofferenza e in data 07.08.2014 veniva ceduto a Isabel SPV;
- in data 27.05.2008 il sig. Sala sottoscriveva un finanziamento con Banca Ifis S.p.a. rispetto al quale la sig.ra Motolese Francesca prestava garanzia. Il finanziamento passava poi sofferenza per il credito residuo pari ad euro 24.569,05 e in data 29.06.2017 veniva ceduto a Pinkerton SPV.

I ricorrenti assumevano gli impegni finanziari di cui sopra confidando di farvi fronte mediante la vendita di un immobile di proprietà dei genitori della sig.ra Motolese; tale proposito diveniva però irrealizzabile a causa della crisi che nel 2008 colpiva il settore immobiliare.

Ne derivava l'impossibilità di onorare non solo gli obblighi finanziari assunti ma anche le spese condominiali vantate dal Condominio GUN relativamente all'immobile di Desio.

Sul fronte lavorativo la cose non andavano meglio.

Infatti, il sig. Sala, dopo aver lavorato come dipendente presso la Villa AG S.p.a., azienda attiva nel settore alimentare a Bresso, avviava a gennaio 2014 un'attività imprenditoriale in forma individuale denominata "S.K. Market di Sala Marco", con sede in Monza (MB) via Giotto di Bondone n.8; l'impresa era esercitata in appalto presso il Supermercato Dico S.p.a. che avrebbe pagato il ricorrente decurtando per sé una determinata percentuale sugli incassi.

Ben presto, però, Dico S.p.a. iniziava a pagare in ritardo con conseguente difficoltà per il sig. Sala di far fronte al rimborso dei finanziamenti e, soprattutto, al pagamento delle spese condominiali.

Per cercare di onorare, almeno parzialmente, a queste ultime, ed evitare azioni esecutive da parte del Condominio, il ricorrente utilizzava i proventi della propria impresa, trovandosi così a non avere la liquidità necessaria per effettuare i versamenti a conguaglio di imposte e contributi derivanti dall'attività.

La situazione era ulteriormente aggravata, a livello psicologico, dal decesso del fratello del ricorrente.

Il sig. Sala decideva, pertanto, di cessare l'attività e cercare un impiego come dipendente e, in effetti, nel settembre 2016 veniva assunto quale operaio di livello 3 presso IPERAL S.p.a. con la mansione di macellaio; tuttora egli esercita tale attività.

La situazione economica dalla famiglia era però ormai compromessa tanto che il Condominio GUN, rimasto comunque insoddisfatto, avviava contro i ricorrenti la procedura esecutiva immobiliare n.836/2016 innanzi al Tribunale di Monza per il recupero delle spese condominiali arretrate.

La procedura si concludeva con l'assegnazione dell'immobile pignorato, circostanza che costringeva i sig.ri Sala e Motolese a cercare una nuova abitazione, con conseguente esborso del relativo canone di locazione per euro 800,00.

Inoltre, in data 18-20.07.2020 Isabel SPV S.r.l., cessionaria del credito di Deutsche Bank S.p.a., otteneva contro il solo sig. Sala il decreto ingiuntivo n.1155/2020 che azionava poi mediante atto di precetto.

Ne seguiva la procedura esecutiva presso terzi RGE n.540/2021 che coinvolgeva IPERAL S.p.a. quale terzo pignorato e Pinkerton SPV S.p.a. (rappresentata da Blue Factor S.p.a.) quale intervenuto, e che si concludeva con l'assegnazione ai creditori di tutte le somme dovute dal terzo al sig. Sala¹ nei limiti di un quinto, ripartito nella misura del 7,5% per il creditore precedente e del 12,5% per il terzo intervenuto, come da ordinanza del 10.02.2022. Le relative trattenute gravano sullo stipendio del ricorrente, peraltro già onerato dal finanziamento n.359481 del 20.11.2019 acceso con Pitagora S.p.a. e rimborsabile tramite cessione di quota di stipendio per l'importo di euro 19.755,63. La somma da corrispondere totalmente è pari ad euro 35,760,00 con una trattenuta pari ad euro 298,00.

La sig.ra Motolese attualmente risulta essere priva di impiego.

La stessa nel periodo 2018-2021 ha svolto le seguenti attività:

- dal 04.10.2018 al 28.10.2018 impiegata (commessa di banco) in somministrazione a tempo determinato come da contratto Lecco/DIR/2018/794 stipulato tra Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.a. con l'impresa utilizzatrice GS S.p.a.; il contratto veniva poi prorogato fino al 25.11.2018 e al 27.01.2019;
- dall'1.02.2020 al 31.03.2020: addetta alle operazioni di vendita presso OVS filiale di Giussano come da contratto a tempo determinato part time del 29.01.2020. Tale attività veniva sospesa dal 12.03.2020. Successivamente la sig.ra Motolese veniva nuovamente assunta in sostituzione di altra persona dal 10.07.2020 al 31.08.2020, sempre con contratto a tempo determinato part time che veniva poi prorogato fino al 30.10.2020;
- dal 26.02.2021 al 28.02.2021 esercente di salumeria presso IPERAL S.p.a., come da contratto di somministrazione n.43/2021/224;
- dal 18.03.2021 al 21.03.2021 esercente di salumeria presso Arcadia Stores S.r.l., come da contratto di somministrazione n.43/2021/303;
- dal 23.03.2021 al 28.03.2021 esercente di salumeria presso La Spertina S.r.l., come da contratto di somministrazione n.43/2021/330; tale contratto veniva poi prorogato al 04.04.2021;

¹ In particolare, le somme precettate ammontano ad euro 15.821,05 per Isabel SPV S.r.l., ed euro 24.569,05, oltre spese di intervento per euro 517,74 per Pinkerton SPV S.p.a.

- dal 22.05.2021 al 31.07.2021: addetta alle operazioni di vendita presso OVS filiale di Giussano come da contratto a tempo determinato part time del 20.05.2021.

2 Passivo [torna all'indice](#)

2.1 Carico debitorio riferibile al sig. Sala Marco

Gli accertamenti svolti e i riscontri ricevuti in seguito alle richieste di precisazione del credito hanno consentito di individuare il passivo in **euro 247.200,60**. Nello specifico il sig. Sala presenta un'esposizione debitoria nei confronti di:

- **Agenzia delle Entrate Riscossione:** per credito tributario di euro 44.36444 per tributi e oneri accessori;
- **CCIA Milano e Monza Brianza:** euro 68,94 per violazioni connesse al versamento del diritto annuale per gli anni dal 2015 al 2019;
- **Comune di Desio:** euro 2.072,00 per IMU anni 2016-2019 (euro 1485,00) ed euro 1.670,42 per TARES anno 2013 (euro 287,70), TARI anni 2014-2018 (euro 1.219,87 e spese (euro 1162,85);
- **Comune di Sirtori:** euro 422,00 (1/2 844,00) per TARI anni 2016-2021;
- **Condominio GUN:** euro 11.845,54 (1/223.691,08) per spese consuntivo 2017-2018;
- **Credito Valtellinese S.p.a.:** euro 13.759,34;
- **INAIL:** euro 593,24²;
- **Isabel SPV S.r.l.:** euro 18.694,55 per importo (comprensivo di interessi e spese) dovuto a seguito della procedura RGE n.540/2021 Tribunale di Lecco;
- **MB Credit Solution S.p.a.:** euro 1.105,01 (1/2 2.210,01) per credito UniCredit S.p.A. ceduto in data 12.07.2017;
- **Pinkerton SPV S.p.a.:** euro 25.125,29 per importo residuo (comprensivo di interessi e spese) finanziamento con Banca Ifis S.p.a.;
- **Pitagora S.p.a.:** euro 17.524,32 per finanziamento n.359481 del 20.11.2019;
- **Prisma SPV S.r.l.:** euro 110.501,08 per residuo contratto di mutuo ipotecario n. Rep. 2018 stipulato il 27.03.2007;

² Di cui 560,88 per premi assicurativi (crediti privilegiati di cui al n.1 dell'art.2778c.c.) ed euro 32,36 per sanzioni civili (di cui il 50% crediti privilegiati di cui al n.8 dell'art.2778 c.c., il restante 50% crediti aventi natura chirografaria)

- **Regione Lombardia:** euro 1.539,33³ per Tassa automobilistica regionale.

2.2 Carico debitorio riferibile alla sig.ra Motolese Francesca

Gli accertamenti svolti e i riscontri ricevuti in seguito alle richieste di precisazione del credito hanno consentito di individuare il passivo in **euro 18.327,55**. Nello specifico la sig.ra Motolese presenta un'esposizione debitoria nei confronti di:

- **ACEL Energie S.r.l.:** euro 75,05;
- **Agenzia delle Entrate Riscossione:** euro 2.148,96 per cartelle / avvisi impagati;
- **Comune di Desio:** euro 1.485,00 per IMU anni 2016-2019;
- **Comune di Sirtori:** euro 422,00 (1/2 844,00) per TARI anni 2016-2021;
- **Condominio GUN:** euro 11.845,54 (1/223.691,08) per spese consuntivo 2017-2018;
- **MB Credit Solution S.p.a.:** euro 1.105,01 (1/2 2.210,01) per credito UniCredit S.p.A. ceduto in data 12.07.2017;
- **Publiservizi S.r.l.:** euro 374,51 per iscrizione fermo amministrativo auto TG DE260HJ;
- **Regione Lombardia:** euro 781,61⁴ per Tassa automobilistica regionale;
- **Wind Tre S.p.a.:** euro 89,87.

2.3 Carico debitorio complessivo

In aggiunta al quadro debitorio di cui sopra vi sono necessariamente le spese relative all'odierna procedura, le quali vengono qualificate in prededuzione essendo sorte in ragione della stessa ed essendo funzionali al suo esito.

Dette spese ammontano complessivamente ad euro **6.485,38** - o all'importo maggiore o minore che sarà ritenuto equo - e sono dettagliate nel modo seguente:

- euro 2.033,20 per compenso del dott. Giuliano Pacchiani per la redazione del parere e l'assistenza all'avvio della procedura;

³ Di cui euro 1.470,60 da ammettersi con riconoscimento del privilegio generale ex art. 2752, comma 3, c.c. ("Crediti per tributi degli Enti locali") o, in via subordinata, del privilegio speciale ex art. 2758, comma 1c.c. ("Crediti per tributi indiretti") ed euro 68,73 a titolo di sanzioni per omesso versamento in via chirografaria

⁴ Di cui euro 627,80 da ammettersi con riconoscimento del privilegio generale ex art. 2752, comma 3, c.c. ("Crediti per tributi degli Enti locali") o, in via subordinata, del privilegio speciale ex art. 2758, comma 1c.c. ("Crediti per tributi indiretti") ed euro 153,81 a titolo di sanzioni per omesso versamento in via chirografaria

- euro 3.500,00, oltre oneri, per compenso dello scrivente legale per la redazione dell'istanza di nomina e la redazione del presente ricorso. Si segnala che è già stato corrisposto un acconto di euro 2.358,92 (di cui euro 1.660,56 per imponibile ed euro 250,00 per anticipazioni), pertanto il saldo ancora dovuto ammonta a complessivi euro 3.079,68 (di cui euro 3.000,00 per saldo ed euro 79,68 per richiesta certificati penali).
- euro 686,25 per compenso dell'OCC;
- euro 686,25 per compenso del liquidatore.

Tali importi sono sorti in funzione della procedura, pertanto devono essere considerati passività in prededuzione e come tali devono essere integralmente soddisfatti.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei crediti e del relativo grado, per un totale di **euro 274.082,60**:

CREDITORE	SALA		MOTOLESE		PREDEDUZIONE
	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO	
OCC					686,25
Liquidatore					686,25
Avv. Notaro					3.079,68
Dott. Pacchiani					2033,2
Agenzia Entrare Riscossione MI	44348,44		2148,96		
CCIA Milano	68,94				
Comune di Desio - Sorit	3.579,64	162,85	1485		
Comune di Sirtori	422		422		
INAIL	577,06				
Publiservizi			374,51		
Regione Lombardia	1470,6	68,73	627,8	153,81	
ACEL				75,05	
Condominio GUN		11845,54		11845,54	
Creval		13759,44			
INAIL		16,18			
Mb credit		1105,01		1105,01	
Isabel SPV		18694,55			
Pinkerton		25125,29			
Pitagora		17524,32			
Prisma		110501,08			
Wind				89,87	
TOTALE DEBITO	50466,68	198802,99	5058,27	13269,28	6485,38
TOTALE	249269,67		18327,55		6485,38
TOTALE COMPLESSIVO	274082,6				

A carico dei ricorrenti poi risultano segnalazioni presso:

- **Centrale Rischi della Banca d'Italia** (dal 1996 al 2006) per sofferenze / crediti passati a perdita e rapporti cointestati;
- **CRIF** per cessione del quinto dello stipendio, fido di conto ed estinzione del mutuo.

I ricorrenti non risultano essere presente negli archivi della Centrale Allarmi Bancaria, né in quelli di Experian Italia S.p.a.; la sig.ra Motolese non è presente negli archivi CTC mentre il sig. Sala è segnalato con riferimento alle cessioni del quinto.

I ricorrenti non risultano avere pendenze penali a carico né protesti.

3 Attivo [torna all'indice](#)

3.1 Attivo riferibile al sig. Sala Marco

3.1.1 Reddito

Dal settembre 2016 il sig. Sala lavora a tempo indeterminato come operaio di livello 3 presso IPERAL S.p.a. con la mansione di macellaio.

Di seguito si riportano le retribuzioni percepite dal ricorrente negli ultimi tre anni, come risulta dalle certificazioni uniche:

- anno 2020 (per il 2019) euro 25.437,90;
- anno 2021 (per il 2020): euro 29.205,34;
- anno 2022 (per il 2021): euro 31.629,71.

Esaminando l'ultima CU relativa all'anno d'imposta 2021, risulta un reddito lordo di euro 31.629,71, imposta Irpef di euro 5.783,63, addizionale regionale di euro 452,34 e addizionale comunale di euro 176,59 a titolo di saldo 2021 ed euro 52,98 a titolo di acconto 2022; sicché il reddito netto ammonta a euro 25.164,17, che mediamente corrisponde a circa euro 2.097,00 al mese.

Lo stipendio è gravato da:

- pignoramento del quinto da parte di Isabel SPV S.r.l.;
- pignoramento del quinto da parte di Pinkerton SPV S.r.l.;
- cessione 1/5 stipendio a favore di Pitagora S.p.a.

3.1.2 Inventario dettagliato dei beni e specifiche indicazioni circa il possesso dei beni immobili e delle cose mobili

Ai fini della presente procedura è necessario procedere ad un inventario dei beni oggetto di proprietà dell'esponente.

Innanzitutto, si segnala che il sig. Sala non possiede beni immobili.

Il ricorrente è poi intestatario dell'autovettura Daimler Chrysler Jeep targata DA888JB, immatricolata in l'11.05.2006

Il veicolo è gravato da fermo amministrativo trascritto in data 14.01.2020, importo a concorrenza di euro 34.436,86.

Inoltre, fino al mese di aprile 2008, il sig. Sala possedeva un'autovettura Honda Civic targata CL488WE.

Per quanto riguarda i rapporti di credito dei quali è titolare risulta il conto corrente n. 015 014 550555-80 acceso presso Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro - Società Cooperativa del quale è intestatario con la sig.ra Motolese.

Inoltre, fino al mese di marzo 2018 è stato titolare, avendo sempre quale intestatario la sig.ra Motolese, del conto corrente n.008 020 031568-4 acceso presso Banca di Credito Cooperativo Brianza e Laghi, di cui è stata chiesta l'estinzione.

Le disponibilità liquide risultano comunque piuttosto esigue.

3.2 Attivo riferibile alla sig.ra Motolese Francesca

3.2.1 Reddito

La ricorrente è attualmente casalinga.

Come già esposto la stessa ha prestato saltuaria attività lavorativa nel periodo 2018-2021.

Di seguito si riportano le retribuzioni percepite dal ricorrente negli ultimi tre anni, come risulta dalle certificazioni uniche:

- anno 2019 (per il 2018): euro 2.819,00;
- anno 2020 (per il 2019) euro 7.243,00;
- anno 2021 (per il 2020): euro 8.334,00.

3.2.2 Inventario dettagliato dei beni e specifiche indicazioni circa il possesso dei beni immobili e delle cose mobili

La sig.ra Motolese non è proprietaria di alcun immobile.

La ricorrente è intestataria dell'autovettura Fiat targata DE260HJ, immatricolata il 24.11.2006 e acquistata in data 17.01.2017 per il prezzo di euro 2.650,00.

Il veicolo risulta gravato da fermo amministrativo trascritto in data 24.09.2021, importo a concorrenza di euro 374,51.

Inoltre, fino al mese di luglio 2018 la sig.ra Motolese possedeva un'autovettura Opel Meriva targata DN815PF.

Per quanto riguarda i rapporti di credito dei quali è titolare si rimanda a quanto esposto per il sig. Sala.

4 Necessità finanziarie dei sig.ri Sala Marco e Motolese Francesca [torna all'indice](#)

Come si evince dal certificato prodotto in atti, la famiglia anagrafica dei ricorrenti è composta dagli stessi e dal figlio Kevin, studente

I debitori presentano un prospetto relativo alle spese mensili/annuali famigliari da cui si ricava la spesa media mensile di euro 1.908 oltre alla spesa annuale di euro 3.904, per un fabbisogno stimato complessivo di euro 26.800 all'anno, pari mediamente a circa euro 2.233 al mese; il tutto come da seguente tabella:

SPESE	MENSILI	ANNUALI
Abbonamenti vari	76	
Affitto	800	
Alimenti ex coniuge		
Alimenti figli		
Assicurazione casa		
Auto:		
assicurazione		644
bollo		500
carburante	250	
manutenzione		1000
Cosmetica		
Figli:		
mensa	100	
spese scolastiche		500
Finanziamenti		
Imposte comunali		
IMU		
TARI		200

Spese alimentari	400	
Spese bancarie / postali		60
Spese condominiali	50	
Spese mediche		
Telefonia		
fissa	30	
mobile	22	
Tempo libero		
Utenze:		
acqua		
luce	100	
gas		1000
Vacanze		
Vestiaro/calzature	80	
Altro		
TOTALE	1908	3904

Si specifica che la sig.ra Motolese ha contribuito a sostenere tali spese nel periodo in cui ha lavorato.

I dati pubblicati dall'ISTAT relativamente alla soglia di povertà assoluta per l'anno 2020 per il sostentamento di una famiglia costituita da una coppia di età compresa tra i 18 e i 59 anni con un figlio di età compresa tra 11 e 17 anni, è di euro 1.350,19.

Come già esposto la famiglia anagrafica dei ricorrenti è composta, oltre che da loro, anche dal figlio Kevin.

Per determinare quale quota destinare alla procedura occorre considerare quanto disposto dal secondo comma del'art.14 quaterdecies L.3/2012 relativo al debitore incapiente che esclude dall'ambito delle utilità rilevanti che il debitore incapiente deve destinare ai creditori *“quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159”*.

Con la Circolare n. 33 del 28 febbraio 2022, l'Inps ha rideterminato l'importo dell'assegno sociale in euro 6.085,43 annuali pari a euro 507,10 mensili.

Applicando tali valori al caso *de quo* avremmo il seguente calcolo:

Tabella calcolo debitore incapiente

Assegno sociale anno 2022 507,12

Aumentato della metà 760,68

Moltiplicato compon. nucleo fam. si ottiene

NUMERO COMPONENTI	PARAMETRO	ASS. SOCIALE	TENORE DIGNITOSO
1	1	760,68	760,68
2	1,57		1194,27
3	2,04		1551,79
4	2,46		1871,27
5	2,85		2167,94

Reddito dignitoso per fam. di n.3 persone 1551,79

Base mensile

Considerando i redditi percepiti dal solo sig. Sala la somma che lo stesso mette a disposizione della procedura non può essere superiore ad un quinto del proprio stipendio.

Ovviamente, se nel corso dei quattro anni successivi all'apertura della procedura dovessero sopravvenire utilità in capo alla sig.ra Motolese, la stessa li metterà a disposizione della procedura.

5 Indicazione di eventuali atti dei debitori impugnati dai creditori [torna all'indice](#)

Non risultano allo stato attuale atti dei debitori impugnati dai creditori.

6 Atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni [torna all'indice](#)

Si segnala il contatto di finanziamento n.359481 del 20.11.2019 sottoscritto con Pitagora.

7 Attestazione di fattibilità e attendibilità del ricorso [torna all'indice](#)

Il dott. Mauro Panzeri, professionista nominato ai sensi dell'art.15 L. 3/2012 e facente le funzioni di OCC, ha rilasciato parere favorevole sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata dai ricorrenti a sostegno della richiesta di liquidazione del patrimonio.

8 Conclusioni [torna all'indice](#)

La presente domanda prevede la liquidazione del patrimonio disponibile, nonché di quello che dovesse sopravvenire nei quattro anni successivi all'apertura della presente procedura, ai sensi del disposto dell'art. 14 *undecies* L. 3/2012 ai fini del soddisfacimento dei creditori presenti in ossequio ai principi generali dell'ordinamento, l'ordine dei privilegi ed i relativi gradi.

Il patrimonio disponibile è rappresentato pertanto dal solo salario mensile del sig. Sala, non possedendo i ricorrenti beni mobili o immobili.

Per tutte le ragioni esposte ed illustrate, i sig.ri Sala Marco e Motolese Francesca, come sopra rappresentati e difesi

RICORRONO

all'intestato Ecc.mo Tribunale di Lecco affinché, ai sensi dell'art. 14 *quinquies* della Legge 3/2012, Voglia con decreto:

- A) dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione, al fine di consentire un soddisfacimento dei creditori, con le modalità previste dalla legge mediante la liquidazione di tutto il patrimonio disponibile e di quello che dovesse eventualmente sopravvenire nel corso dei quattro anni successivi all'apertura della procedura stessa;
- B) stabilire la somma che i ricorrenti possono trattenere per le proprie necessità in misura non inferiore ad euro 1.600,00;
- C) nominare il Liquidatore che per ragioni di opportunità potrebbe essere il medesimo Professionista nominato con la qualifica di Organismo di Composizione della Crisi;
- D) disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- E) stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché l'annotazione nel Registro delle Imprese;
- F) ordinare la trascrizione del decreto a cura del Liquidatore nei registri Immobiliari;
- G) ordinare l'esclusione dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 14 *ter* co. 6 lettera b), delle somme necessarie per sostenere il mantenimento dei ricorrenti e della loro famiglia.

Dichiarazione di valore: ai sensi e per gli effetti dell'art.13 DRP 115/2002 e s.m.i. in relazione alla materia oggetto del presente ricorso il contributo unificato ammonta ad euro 98,00.

Si allegano:

- attestazione OCC e relativa documentazione.

Con osservanza.

Merate – Lecco, 08 aprile 2022

Avv. Matteo Notaro

Avv. Francesco Marco Bianchi